

In data 1° dicembre 2010

tra ERVET SpA, rappresentata dal Presidente, Daniele Alni,
assistito dal Direttore Operativo, Roberto Righetti
e dal consulente per la società per i problemi del lavoro, Giuseppe Innocenti

la rappresentanza sindacale aziendale FISAC CGIL e FIBA CISL
composta, rispettivamente, da Donato Pulacchini e Giuliana Tassini

e le Segreterie territoriali FISAC CGIL e FIBA CISL,
rappresentate, rispettivamente, da Claudio Busi, Andrea Matteuzzi e
Maurizio Vescogni

Premesso che

- in sede di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale l'azienda ha proposto una modifica dell'orario di lavoro, avviando una trattativa con le rappresentanza sindacali finalizzate ad apportare modifiche alla disciplina contenuta nel Contratto Integrativo Aziendale previgente.
- le Parti, al termine della trattativa riguardante il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale hanno convenuto di rimandare ad un futuro accordo la modifica dell'orario di lavoro, sulla base di una proposta aziendale i cui contenuti informativi potessero permettere una valutazione non solo generale ma al livello delle specifiche categorie di lavoratori coinvolte.
- tale proposta, trasmessa dall'azienda rappresentanze sindacali il 6 settembre 2010, è stata oggetto di valutazione da parte dei lavoratori nell'assemblea sindacale tenutasi il 23 settembre 2010 dalla quale sono emerse proposte di emendamento.
- tali proposte di emendamento sono state favorevolmente accolte dall'azienda nell'incontro svolto fra le Parti in data 13 ottobre 2010, nell'ambito del quale sono stati definiti i contenuti della bozza del presente accordo. Tale bozza è stata sottoposta a votazione dei lavoratori nell'assemblea tenutasi il 21 ottobre 2010, con parere positivo all'unanimità.

Per quanto sopra premesso, le Parti convengono che il seguente accordo costituisce parte integrante del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto dalle parti in data 2 agosto 2010 ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del contratto medesimo

1. Le parti concordano che l'orario di lavoro di 37,5 ore settimanali sia così stabilito: nei mesi da settembre a giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,40, con obbligo di almeno 4 rientri settimanali pomeridiani e giornata corta con uscita alle ore 13,20. Salvo diversa indicazione aziendale ed in accordo con il Responsabile Area, Unità o Funzione, il lavoratore è libero di individuare il pomeriggio libero di ciascuna settimana;

nei mesi luglio e agosto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.40 ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.20.

2. La società si impegna ad assicurare il principio della parità di trattamento fra tutti i lavoratori appartenenti alla terza area professionale al momento dell'adozione di sistemi di turnazione per parte del personale inquadrato in tale area finalizzati al presidio dei servizi sino alle 16.30 nelle giornate del venerdì dei mesi da settembre a giugno. Le modalità applicative di tale principio sono comunicate dall'azienda a tutti i lavoratori interessati nel momento della prima adozione e nei momenti di eventuale modifica.
3. Il lavoratore, di norma, è tenuto ad assicurare il rispetto delle 37,5 ore settimanali. Nel caso la prestazione settimanale ecceda l'orario settimanale standard il lavoratore è tenuto a recuperare tale eccedenza entro il mese successivo mentre nel caso la prestazione settimanale sia inferiore all'orario settimanale, il lavoratore dovrà recuperare entro i 15 giorni successivi le ore di permesso richieste in conto recupero.
4. L'azienda si impegna ad implementare un sistema informativo che consenta il monitoraggio in continuo delle ore lavorate nella settimana in corso e su base mensile.
5. La società riconosce la flessibilità degli orari di ingresso per il personale nella seguente misura: al mattino dalle ore 8.30 alle ore 9.00, al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 14.15 con recupero nella stessa giornata o in quella successiva.
6. Vista la natura del lavoro svolto, che non permette sempre di interrompere il lavoro agli orari definiti, l'ora per la pausa pranzo (13.00-14.00) costituisce periodo nel quale il lavoratore ha facoltà di recuperare i 30 minuti di flessibilità dell'orario di ingresso. Resta inteso che la pausa pranzo minima di cui il lavoratore usufruisce è di 30 minuti.
7. Non rientra nella flessibilità, per la particolare natura della sua mansione, l'addetto del centralino. Per i lavoratori pendolari potranno essere concordati con l'azienda periodi di flessibilità maggiori dei 30 minuti per l'orario di entrata.
8. Le deroghe alle modalità di recupero previste dall'articolo 3 sono subordinate ad autorizzazione da parte del Presidente o del Direttore operativo.
9. Le parti si incontrano di norma a novembre di ciascun anno per la verifica congiunta della corretta applicazione di quanto previsto dal presente accordo
10. l'orario di lavoro di cui al presente accordo entrerà in vigore il lunedì successivo alla comunicazione aziendale relativa ai provvedimenti previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 4.

RSA
FISAC-CGIL
FIBA-CISL

FISAC-CGIL FIBA-CISL

ERVET Spa



